



CITTA' DI MATINO

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Municipio – 73046 – Matino – tel 0833/919515 – fax 0833/519531
E mail: info@comune.matino.le.it

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- Articolo 1..... Definizione del servizio
- Articolo 2..... Disciplina del servizio
- Articolo 3..... Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 4..... Condizioni d'esercizio
- Articolo 5..... Numero autorizzazioni
- Articolo 6..... Riconoscibilità delle autovetture
- Articolo 7..... Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea
- Articolo 8..... Operatività del servizio
- Articolo 9..... Valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Articolo 10..... Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di Noleggio con Conducente
- Articolo 11..... Accesso alla professione di noleggiatore

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Articolo 12..... Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 13..... Contenuti del bando
- Articolo 14..... Presentazione della domanda
- Articolo 15..... Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 16..... Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 17..... Contingente numerico
- Articolo 18..... Validità dell'autorizzazione
- Articolo 19..... Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Articolo 20..... Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 21..... Acquisizione della corsa
- Articolo 22..... Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Articolo 23..... Comportamento degli utenti
- Articolo 24..... Collaborazione alla guida
- Articolo 25..... Interruzione del trasporto
- Articolo 26..... Trasporto di soggetti diversamente abili
- Articolo 27..... Tariffe
- Articolo 28..... Contachilometri

- Articolo 29..... Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Articolo 30..... Responsabilità nell'esercizio del servizio

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Articolo 31..... Addetti alla vigilanza
Articolo 32..... Idoneità dei mezzi al servizio
Articolo 33..... Sanzioni
Articolo 34..... Rinuncia all'autorizzazione
Articolo 35..... Sospensione dell'autorizzazione
Articolo 36..... Revoca dell'autorizzazione
Articolo 37..... Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 38..... Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 39..... Irrogazione delle sanzioni
Articolo 40..... Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione del servizio

1-Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente a mezzo di autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

1 Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

2 Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1 Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2 Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3 Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale.
- 4 Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
- 5 Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto

dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

1 - In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2 - L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

3- Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

4 - Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5

Numero autorizzazioni

1 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della normativa vigente e della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1 - Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "**nolegg**io", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "**NCC**", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta **nolegg**io e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea

1 - Previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2 - Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8

Operatività del servizio

1 - Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9

Valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni

1 Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, il Responsabile del Settore Sportello Unico svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 13;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art. 14 e redige la graduatoria di merito;

d) trasmette la graduatoria alla Giunta Municipale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.”

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di Noleggio con Conducente

1- Per ottenere il rilascio del titolo autorizzativo per esercizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92;
- c) essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi:
 - essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intercorsa sentenza di riabilitazione;
 - essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 25/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 13/09/1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12/10/1982 n. 646 e succ. modd. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa), 17/01/1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, facendo salvi i casi di riabilitazione;
 - essere incorso, nei cinque anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C., anche da parte di altri Comuni;
 - aver trasferito ad altri, anche nell'ambito di Comuni diversi, l'autorizzazione di N.C.C. nel corso dei cinque anni precedenti;
 - svolgere attività lavorativa in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.
- d) Il successivo verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al precedente punto c) comporta la decadenza del servizio;
- e) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo dovrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;
- f) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, esclusivamente nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che la rimessa sia adibita ad usi plurimi, o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
- g) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 990/69 e succ. modd.;
- i) la sede del vettore deve essere situata, esclusivamente, nel territorio comunale;

2 – La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

3 - L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Art. 11

Accesso alla professione di noleggiatore

1- L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini od equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto presso la Camera di commercio.

2- Il certificato di iscrizione al ruolo deve sempre trovarsi sul veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

3- Il noleggiatore nell'esercizio della professione deve rispettare in materia di Codice della strada gli artt. 85 e 116, commi 8 e 8bis, mentre per il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), deve osservare le prescrizioni contenute negli artt. 310 e seguenti che disciplinano il possesso dei certificati di abilitazione professionale.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1- Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso "per titoli" a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

2- Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 13

Contenuti del bando

1- Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte del Responsabile del Settore Sportello Unico di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 14

Presentazione della domanda

1- La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale ed indirizzata al Dirigente del Servizio, per l'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere presentata direttamente al Comune o spedita a mezzo raccomandata A.R.

2- Nella domanda il richiedente deve indicare con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dal DPR 445/2000, fornendo al Comune tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:

- a - cognome e nome;
- b - luogo e data di nascita;
- c - cittadinanza;
- d - residenza e domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- e - codice fiscale;
- f - titolo di studio;
- g- il possesso dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- h- l'impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- i- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquisire un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di caratteristiche che consentano un agevole trasporto delle persone diversamente abili;
- l- il possesso:
 - della patente di guida della relativa categoria;
 - del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), indicandone dettagliatamente gli estremi;
 - certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti (data rilascio e numero di iscrizione);

3 - Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione

1- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del Settore Sportello Unico di cui all'art. 9, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:

- a) idoneità conseguita a norma della legge regionale 3 aprile 1995 n. 14 **punti 5**
- b) laurea **punti 2**
- c) diploma di maturità **punti 3**
- d) 1) residenza nel comune di Matino da almeno cinque anni **punti 5**
2) residenza nel comune di Matino da almeno due anni **punti 3**

2- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.

3- Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 16

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1 Il Dirigente del Servizio, approvata la graduatoria di merito redatta, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla Statuto e dai regolamenti Comunali.

2 Sono condizioni per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

- a) possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento di cui agli articoli 10 e 11;
- b) proprietà o piena disponibilità del veicolo.

3 Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, comma 3, la Giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.

4- All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato comunque svolgere qualsiasi altra attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

Art. 17

Contingente numerico

1- Il contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE è fissato nel modo seguente:

AUTORIZZAZIONI DI PROGETTO:	N. 10
AUTORIZZAZIONI IN ATTO:	N. 4
AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI:	N. 6

2- Eventuali modifiche al contingente numerico nel periodo di validità del presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 18

Validità dell'autorizzazione

1- L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata senza limitazione di scadenza.

2- In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio. Nel caso tuttavia, di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), qualora la perdita del requisito sia dovuta a cause di forza maggiore opportunamente documentate, è concesso un termine di 30 giorni per riottenere il requisito perduto. Tale termine decorre dalla notifica dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione.

3- L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal

presente Regolamento.

Art. 19

Trasferibilità dell'autorizzazione

1- Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che il titolare sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) che abbia compiuto sessant'anni, purchè al momento del rilascio non aveva superato 55 anni di età;
- c) che sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2- Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, appartenenti al nucleo familiare del titolare.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3- Il Dirigente del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.

4- Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1- In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Comune.

Art. 21

Acquisizione della corsa

1- Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

2- Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

3- L'eventuale deroga al precedente comma sarà disciplinato, nel territorio comunale, con deliberazione di Giunta comunale, in cui si individueranno i posteggi all'uopo destinati.

Art. 22

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1- Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- 2- Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art. 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti diversamente abili.

Art. 23

Comportamento degli utenti

- 1- Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto:
- a) di fumare in vettura;
 - b) di gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice stradale

Art. 24

Collaborazione alla guida

1-I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 11.

Art. 25

Interruzione del trasporto

1- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26

Trasporto di soggetti diversamente abili

- 1- Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti diversamente abili, assicurando la salita e la discesa degli stessi e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2- Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 27

Tariffe

- 1- Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2-Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
- 3-Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 28

Contachilometri

- 1- I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2 I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 29

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con Conducente

1- Il Dirigente del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 30

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1-Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31

Addetti alla vigilanza

1- La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p..

Art. 32

Idoneità dei mezzi al servizio

1- Fatta salva la competenza tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare le caratteristiche di cui al precedente art. 6.

2- I titolari di autorizzazioni di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo i casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del Comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzativo previa diffida.

3- Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste nel presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente provvede alla sospensione del titolo autorizzativo ai sensi del successivo articolo 35.

Art. 33

Sanzioni

1- Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da €25,00 a €500,00;
- b) sanzioni amministrative accessorie.

2-Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 in tutti i casi di violazione delle prescrizioni del presente regolamento facendo salvo quanto espressamente sanzionato al successivo comma 4 del presente articolo;

3-Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo

da due a venti giorni.

4- Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50,00 a €300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, nonché dell'art. 24, qualora l'esercizio sia esercitato da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da due a venti giorni.

5- La sanzione accessoria della sospensione della licenza va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 34

Rinuncia all'autorizzazione

1- Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35

Sospensione dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente del Servizio, come segue:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzativo della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio di Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di "noleggio con conducente". La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio di Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertati;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 15.01.1992, n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori a tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

2 A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

3 La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Revoca dell'autorizzazione

1- La Giunta comunale, sentito il parere del Responsabile del Settore Sportello Unico, di cui all'articolo 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 19;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35;
- f) per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

2- La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37

Decadenza dell'autorizzazione

1-La Giunta comunale, sentito il parere del Responsabile del Settore Sportello Unico di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20.
2 – La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

***Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione,
revoca e decadenza dell'autorizzazione***

1- Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39

Irrogazioni delle sanzioni

1 – Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l.24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Art. 40

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1- Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale della Regione Puglia